

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti

(2007/C 235/50)

Il 19 settembre 2007, conformemente agli articoli 3, n. 4, della decisione 2004/752 e 106 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 1° ottobre 2007-30 settembre 2008, il giudice Van Raepenbusch, presidente della Seconda Sezione, sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti.

Criteri di assegnazione delle cause alle Sezioni

(2007/C 235/51)

Il 19 settembre 2007, conformemente agli articoli 4 dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e 12 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso di mantenere fino al 30 settembre 2008 i seguenti criteri di assegnazione delle cause alle sezioni:

- spetteranno alla Prima Sezione tutte le cause, ad eccezione di quelle che riguardano principalmente le questioni di assunzione, di valutazione/promozione e di cessazione definitiva del servizio, che spetteranno alla seconda sezione;
 - un certo numero di cause sarà attribuito alla Terza Sezione, indipendentemente dai settori interessati, secondo una frequenza automatica, determinata in seduta plenaria;
 - si potrà derogare alle regole di ripartizione che precedono per motivi di connessione, nonché per assicurare un carico di lavoro equilibrato e ragionevolmente diversificato nell'ambito del Tribunale.
-

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-84/06)

(2007/C 235/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione con la quale è stata rigettata la domanda datata 20 giugno 2005, inviata dal ricorrente, in data 21 giugno 2005, all'Ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione contro le malattie della Comunità europea;
- annullare, per quanto necessario, la distinta di rimborso datata 18 luglio 2005;
- annullare, per quanto necessario, la decisione implicita dell'autorità che ha il potere di nomina con la quale è stato rigettato il reclamo del ricorrente datato 23 dicembre 2005;
- condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune in data 20 giugno 2005, ovvero a titolo di risarcimento del danno derivante dai comportamenti illegali tenuti dalla convenuta nei confronti dell'attore, della differenza tra quanto è già stato corrisposto al ricorrente a titolo di rimborso delle spese mediche e il 100 % delle spese mediche, id est la somma di EUR 89,56 ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ad uno qualunque ovvero entrambi dei detti titoli;
- condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente degli interessi di mora, nella misura del 10 % all'anno, con capitalizzazione annuale a far tempo dal 21 giugno 2005 e fino all'effettiva corresponsione, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti, sulla somma di EUR 89,56 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche;
- condannare la convenuta alle spese.